



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 78 del 20.05.2021

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE – DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **venti** del mese di **maggio** alle ore **22.40** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano :

1 - PAPI Maurizio	P	Sindaco
2 - TOVOLI Marcello	P	Assessore – ViceSindaco
3 - GUELFIS Gisella	P	Assessore
4 – ROCCO Guerrino	P	Assessore
5 - LAMBARDI Antonio	deceduto	Assessore

Totale presenti: 4

Totale assenti:

Assiste il Segretario Comunale Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA, il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Maurizio PAPI, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 837 della legge 160 del 27 dicembre 2019 il quale recita:

“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”

DATO ATTO che con Deliberazione Consiliare n. 32 in data 20.05.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, è stato approvato il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 838 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita

“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”

VISTI i commi 841 e 842 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 843 dello stesso articolo di legge;

PRESO ATTO della proposta di tariffe predisposta dal Responsabile del Servizio, sulla base dell'obiettivo di garantire invarianza di gettito e ritenuta tale proposte pienamente rispondente alle esigenze di questo Comune;

VISTO che per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

VISTO il Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 (Decreto Rilancio) convertito con Legge n. 77 del 18/07/2020 che proroga il termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2021 al 31/01/2021;

VISTO, altresì il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 con il quale detto termine viene ulteriormente prorogato al 31/03/2021;

VISTO, altresì il Decreto Legge 22/03/2021 n. 41 (Decreto Sostegni) art. 30 con il quale il termine è ulteriormente differito al 30/04/2021;

VISTO, altresì il Decreto Legge del 29/04/2021 (Decreto proroghe) con il quale il termine viene differito al 31/05/2021;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RICHIAMATO infine l'art. 13, commi 8 e 9 del vigente Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati anche in strutture attrezzate, che testualmente recita:

1. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione entro il 30 giugno; per importi superiori a euro 300,00 è ammesso il pagamento in due rate scadenti il 30/06 e 31/08.
2. Per le occupazioni permanenti effettuate in strutture attrezzate destinate a mercato, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30 giugno. Per importi superiori a Euro 1.000,00 è ammessa la possibilità del versamento in due rate, scadenti il 30/06 e 31/08.

VERIFICATO che la popolazione residente al 31/12/2020 era inferiore a 10.000 abitanti e che pertanto le tariffe standard annuale e giornaliera risultano essere le seguenti:

- **tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): € 30,00**
- **tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): € 0,60**

VISTO il vigente Regolamento comunale generale delle entrate comunali;

VISTA la Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);

VISTO il D.L. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile riportati in calce al presente atto;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** la premessa parte integrante del presente dispositivo;
2. **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, il prospetto allegato contenente le tariffe del nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture organizzate (**Allegato 1**);
3. **DI DARE ATTO** che le tariffe da applicarsi alle singole fattispecie sono quelle ottenute moltiplicando la tariffa ordinaria per il coefficiente moltiplicatore relativo alla categoria viaria per i coefficienti moltiplicatori della specifica categoria di occupazione;
4. **DI DARE ATTO** altresì che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
5. **DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.**

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. n. 267/2000 TUEL.;

e con separata votazione favorevole unanime, delibera

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 TUEL.


Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Dr. Maurizio PAPI

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA

Pubblicata all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni naturali e consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.09.

Addi, 26.05.2021



Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to F.to Alessandra PACINOTTI

Il Responsabile Ufficio Segreteria, certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale per 15 giorni ed ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi senza seguito di opposizioni.

Addì, _____

Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Alessandra PACINOTTI

PARERE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

Il sottoscritto Dr. Vilmano MAZZEI - Responsabile Area Economico/Finanziaria, dà atto della regolarità tecnica e contabile della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

Addì, 20.05.2021

Il Responsabile Area Economico/Finanziaria
F.to Dr. Vilmano MAZZEI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Il Segretario Comunale – Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA

Addì, 26.05.2021

